

Comune di Agordo

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO - A PRESENTAZIONE PIANO QUADRO NORMATIVO DEFINIZIONE, OBIETTIVI

AGORDO, Lì DICEMBRE 2008

INDICE PRESENTAZIONE DEL PIANO, QUADRO NORMATIVO, DEFINIZIONI, OBIETTIVI

PRESENTAZIONE.....	3
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	4
DEFINIZIONI.....	6
OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI	8

Presentazione del Piano

Il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Agordo, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2009 .

Il Piano è stato sottoposto alla Commissione Provinciale di Protezione Civile per le verifiche e la validazione di competenza.

Con provvedimento della Giunta Provinciale n° 30 del 29/01/2010 il Piano Comunale di Protezione Civile di Agordo è stato approvato senza prescrizione alcuna.

Il Piano Comunale di Protezione Civile, è stato redatto sia in forma cartacea che informatica.

Relativamente alla Procedura Sperimentale di Allertamento, in caso di Rischio Idraulico in Provincia di Belluno, della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Belluno, aggiornata al settembre 2004, la stessa è stata allegata con cd - rom a parte.

Stessa cosa per il programma Ge.Ri.Pc. Gestione Risorse di Protezione Civile, della Regione del Veneto.

Quadro Normativo Di Riferimento

Per Protezione Civile s'intende “il concorso coordinato di più componenti e strutture operative di livello comunale, provinciale, regionale e centrale, per quanto di rispettiva competenza, volto ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il soccorso ed il superamento dell'emergenza” (da “Linee guida regionali per la Pianificazione comunale di Protezione Civile” – Regione del Veneto, Assessorato alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile).

La finalità del Piano comunale di Protezione Civile è quella di fornire i criteri di massima, ovvero l'insieme delle attività coordinate e delle azioni da adottare, per fronteggiare un evento calamitoso e garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita sul territorio del Comune.

La fonte normativa nazionale è da ricercare nelle seguenti norme:

Il *Decreto Ministeriale 28 maggio 1993* cita, tra i servizi indispensabili dei Comuni, “il servizio di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica”.

Tale decreto stabilisce che le attività connesse alle tematiche relative alla protezione civile non sono da intendersi come una serie di risposte del Comune all'emergenza, bensì presuppongono l'istituzione e l'erogazione di un servizio continuativo e costante anche nel tempo ordinario, comprendente le diverse attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza stessa.

La *Legge 24 febbraio 1992 nr. 225* “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” all'art. 15 definisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco; precisamente definisce il Sindaco come Autorità comunale di protezione civile e sottolinea che ciascuna Amministrazione locale ha facoltà di dotarsi di una struttura di protezione civile.

L'art. 108 del *Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 112*, descrive in modo inequivocabile le funzioni assegnate agli Enti locali: tra queste emerge l'individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione degli interventi, nonché dei compiti relativi all'adozione di provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza, l'attivazione degli interventi urgenti, l'utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile.

Il *Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267* “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, precisamente l'art. 54, comma 2, stabilisce che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, ha la facoltà di “adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare

gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica”.

Per quanto concerne il ruolo e le competenze del Sindaco per aspetti connessi alle tematiche di protezione civile, la normativa regionale è da ricercare nelle seguenti norme:

La *Legge Regionale 16 aprile 1998 nr. 17* al capo II, articolo 7 (modifiche della Legge Regionale 27 novembre 1984 nr. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”) dettaglia le funzioni assegnate ai Comuni relativamente alla:

- redazione di carte del territorio comunale, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;
- predisposizione dei piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;
- organizzazione dei propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché quelli di emergenza.

La *Legge Regionale 13 aprile 2001 nr. 11* “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 nr. 112” al capo VIII, articolo 109 attribuisce al Comune i compiti di:

- istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico amministrativa, anche previo accordo con Comuni limitrofi – soggetti ad analoghi scenari di rischio – e le Province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali ed umane disponibili;
- attuare interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza, nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

Definizioni

C.O.C.: CENTRO OPERATIVO COMUNALE

C.O.M.: CENTRO OPERATIVO MISTO (corrisponde alla Comunità Montana)

C.C.S.: CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (coordinato da Prefettura e Provincia con sede per il rischio sismico presso l'aeroporto di S. Pietro in Campo – Corpo Forestale dello Stato, per tutti gli altri rischi presso la Prefettura)

TIPOLOGIE DI EVENTO, in base alla Legge 225/92 art. 2 (da “Linee guida regionali per la Pianificazione comunale di Protezione Civile” – Regione del Veneto, Assessorato alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile):

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi *attuabili dai singoli enti e amministrazioni* competenti in via ordinaria (Comune)
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano *l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni* competenti in via ordinaria
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con *mezzi e poteri straordinari*.

AREE DI EMERGENZA (da “Linee guida regionali per la Pianificazione comunale di Protezione Civile” – Regione del Veneto, Assessorato alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile):

- 1) Le **Aree di attesa** sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili o di crollo di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale e segnalato (in **verde**) sulla cartografia. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.
- 2) Le **Aree di ricovero** della popolazione individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6.000 m² servizi campali compresi). Possono essere considerati come luoghi di ricovero anche alberghi, ostelli e luoghi in cui saranno alloggiati e/o allestiti i primi “moduli” abitativi. Saranno aree e/o luoghi non soggetti a rischio (di inondazione, di frane, di crolli, etc.), ubicati, possibilmente, nelle vicinanze di risorse

idriche, con allacci per l'energia elettrica e lo smaltimento delle acque reflue. Il percorso migliore per raggiungere tali aree e le aree stesse saranno riportate (in **rosso**) sulla cartografia.

- 3) Le **Aree di ammassamento** dei soccorritori e delle risorse garantiscono un razionale impiego dei soccorritori e devono avere dimensioni sufficienti (intorno a 6.000 m²), per accogliere un campo base. Si dovranno individuare aree non soggette a rischio (dissesti idrogeologici, inondazioni, etc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue. Tali aree, segnalate (in **giallo**) sulla cartografia assieme al percorso migliore per accedervi, dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni. Le aree di ammassamento dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico potranno essere destinate per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di “non emergenza”, di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive, etc.

Obiettivi Strategici Ed Operativi Del Piano Comunale

Il Piano comunale comprende le attività e le procedure che vanno adottate per fronteggiare un evento calamitoso sul territorio, in modo da garantire l'effettivo ed immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Il Piano è, pertanto, il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia.

Il Piano è stato predisposto attraverso l'analisi dei seguenti fattori:

- conoscenza del territorio e della sua vulnerabilità;
- conoscenza delle risorse a disposizione finalizzata all'organizzazione e gestione operativa dell'emergenza, sino al suo superamento.

Il Piano, quindi, deve rispondere alle seguenti domande:

- quali eventi calamitosi (naturali ed antropici) possono interessare il territorio comunale di Agordo
- quante persone e quali strutture e servizi saranno coinvolti e/o danneggiati
- quali sono le risorse a disposizione dell'Ente
- quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti degli eventi, con particolare attenzione alla salvaguardia della vita umana
- quali sono le persone responsabili nei vari livelli di comando per la gestione delle emergenze e quali attività devono svolgere

Considerato che il rischio presente in un territorio può fare riferimento a diverse tipologie di evento (alluvioni, frane, terremoti, etc.), il Piano comunale prevede uno o più "scenari di rischio", a cui possono corrispondere diverse tipologie d'intervento.

Tuttavia, nella pianificazione dell'emergenza non è ipotizzabile prevedere tutto: occorre essere consapevoli del fatto che sarà sempre possibile, in ogni emergenza, dover affrontare qualcosa di non previsto. Pertanto occorre la massima elasticità e, al tempo stesso, la capacità di creare i presupposti affinché anche in casi imprevedibili vi siano le migliori condizioni di successo.

Il Piano fornisce, quindi, all'Amministrazione comunale ed a tutta la cittadinanza un modello operativo ed organizzativo sulla base del quale saranno gestite le situazioni di crisi provocate da eventi calamitosi: naturali ed antropici, prevedibili ed imprevedibili.